

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ECC. ECC. ECC.

*Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli
affari dell'Interno, e sentito il Consiglio dei
Ministri*

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

*Il nostro Ministro dell'Interno predetto è incaricato
di presentare al Parlamento il qui unito progetto
di legge, col quale si provvede a migliorare
le condizioni del Teatro Drammatico Nazionale,
e di sostenere la discussione*

Dato a addì 24 Giugno 1878

Vittorio Emanuele

si possono adempire le disposizioni negli art. medesimi contenute, il Governo si riserva la facoltà di fare espezioni e requisiti della contabilità dei Concessionarii o della Società che ~~li~~ ~~essi~~ ~~saranno~~ ~~surrrogati~~ onde riconoscere gli introiti e le spese della gestione Sociale.

Art. 2° 85°

I Concessionarii non saranno ammessi a portare sulami per il fatto di modificazioni che potessero venir introdotte nei diritti di passaggio o nelle tariffe organali attualmente in vigore o che possono per stabilirsi in seguito.

Art. 2° 86°

Nei casi in cui fosse ordinata ed autorizzata dal Governo la costruzione di Strade Nazionali, provinciali, e Comunali, o di canali o condotti d'acqua per qualunque uso, che dovevano attraversare la strada fermata che fu l'oggetto della presente concessione, i Concessionarii non potranno mettere ostacolo a questi attraversamenti. Saranno pure prese tutte le disposizioni necessarie, purché non ne risultasse alcun impedimento alla costruzione ed al servizio della strada fermata, né alcun danno o spesa ai Concessionarii medesimi.

Art. 2° 87°

Questi saranno responsabili verso lo Stato di ogni danno procedente dalla inosservanza di alcuna delle condizioni della presente concessione.

Art. 2° 88°

I Compensi ai quali i Concessionarii saranno tenuti in dipendenza dell'art. precedente saranno dovuti per il fatto solo della inosservanza delle condizioni stipulate, eccettuato per sempre i casi di forza maggiore fatti debitamente constare.

Art. 2° 89°

In ogni circostanza in cui sia intervenuto il caso di forza maggiore per evitare le pene comminate nelle varie disposizioni del presente Capitolo di concessione, i Concessionarii dentro il periodo

al proseguimento e al compimento della strada e delle opere tutte che si
manero imperfette, col mezzo di asta pubblica da aprirsi sulle basi della
presente concezione, e purio estimo delle opere costrutte o in via di cos-
truzione dei materiali, fornisti e dei terreni acquistati.

— Appalto sarà deliberato al miglior offerente, riconosciuto idoneo dall'
Amministrazione superiore esclusi però i concessionarii decaduti ed
i loro eredi causa.

Art. 80.

I nuovi concessionarii saranno tenuti di pagare a quelli decaduti,
prelato anzi tutto l'ammontare della cauzione da corrispondersi al Governo
a termini dell'Art. 79 il suddetto estimo dei terreni di strada costrutte
ed in costruzione loro annui e dipendenti, e dei materiali ed altri oggetti qua-
lunque destinati alla costruzione della linea sopra in aggiudicazione dei
quali oggetti tutti s'era ad essi fatta la capione.

Art. 81.

Quando un primo esperimento d'asta andasse deserto si farà luogo con ribasso
ad un secondo appalto dopo l'intervento che sarà stabilito dal Governo, eseguito
senz'altro s'incassa infruttuoso se ne farà un terzo aprendo la gara con un ribasso
sul prezzo portato dalle perizie e deliberando la impresa, in base però sempre
della presente concezione a colui che avrà fatto il prezzo migliore partito.

Art. 82.

Finalmente se anche questo terzo invano andasse deserto, il Governo potrà ritenere
per se le cose tutte cadenti in aggiudicazione mediante un commissario basato sul
valore degli oggetti medesimi valutati; per se stepi e indipendentemente dalle
opportunita alle linee della strada ferrata per il compimento della quale il
Governo non assumera' alcun obbligo, salvo di restituire i terreni ai corpi
moralì che gli somministrarono, in caso che la costruzione della ferrovia
non avesse più luogo.

Art. 83.

I Concessionarii sono autorizzati a fare quei regolamenti che
sarebbero opportuni per l'andamento della loro amre interna.

Art. 84.

Collo scopo che verificandosi i casi prescritti dagli Art. 79, 80, 81, 82

Relazione

Divisione

N.º

Roma, il 24. Giugno 1886.

Signori

Oggetto.

*Teatro Drammatico
Nazionale*

La decadenza del Teatro drama-
matico alla quale dolorosamente assistiamo,
chiamato a buon diritto l'attenzione
del Parlamento e del Ministero sopra
modo più acconcio di sostenere in bi-
gno un'arte nobilissima che è scuo-
la di alti sensi ed argomento di pub-
blica moralità.

Già dal 1820. i Principi Sa-
vendo in mira di promuovere col
Teatro Drammatico l'istruzione popolare e
innalzare la scena Italiana a que-
sto grado di lustro e di decoro, che le
conviene, istituivano una Reale Co-
mpagnia, che soddisfaceva lungo tempo
alla pubblica aspettazione, e tenne
il primato Italiano nella
teatralica palestra.

della Legislatura del 1852

al perfezionamento e al compimento della strada e delle opere tutte che si
maestro imperfette col mezzo di asta pubblica da aprirsi sulle basi della
presente concezione, e fuori estimo delle opere costrutte o in via di cos-
truzione dei materiali provvisti e dei terreni acquistati.

È quello sarà deliberato al miglior offerente, riconosciuto idoneo dall'
Chiamministrazione superiore esclusi però i concessionarii scaduti ed
i loro aventi causa.

Art. 80.

I nuovi concessionarii saranno tenuti di pagare a quelli scaduti,
prestante anzi tutto l'ammontare della cauzione da corrispondersi al governo
e termini dell'Art. 79 il suddetto valore d'estimo dei terreni di strada costrutti
o in costruzione loro annui e dipendenti, e dei materiali ed altri oggetti qua-
lunque destinati alla costruzione della linea in fra in aggiudicazione dei
quali oggetti tutti s'ora ad essi fatta la capione.

Art. 81.

Quando un primo esperimento d'asta andasse deserto si farà luogo con ritegno
ad un secondo apralto dopo l'intervallo che sarà stabilito dal governo, eseguito
quando non s'è infruttuoso se ne farà un terzo aprendo la gara con un ritegno
sul prezzo, portato dalle perizie e deliberando la impresa, in base pur sempre
della presente concezione, a colui che avrà fatto il ^{un} prezzo migliore partito.

Art. 82.

Finalmente se anche queste tre aperture andassero deserte, il governo potrà ritenere
per se le cose tutte cadenti in aggiudicazione mediante un corrispettivo basato sul
valore degli oggetti medesimi valutati, per se stessi ed indipendentemente dalla
opportunita alle linee della strada fermata per il compimento della quale il
governo non assumeva alcun obbligo, salvo di restituire i terreni ai capi-
onari che gli somministrarono, in caso che la costruzione della ferrovia
non avesse più luogo.

Art. 83.

I Concessionarii sono autorizzati a fare quei regolamenti che
sarebbero opportuni per l'andamento della loro amministrazione.

Art. 84.

Alle spese che verificandosi i casi previsti dagli Art. 79, 80, 81, 82

Redazione

Divisione

N.º

Carino, il 24. Giugno 1886.

Signori

Oggetto.

*Teatro Drammatico
Nazionale*

La decadenza del Teatro drammatico, alla quale dolorosamente assistiamo, ha chiamato a buon diritto l'attenzione del Parlamento e del Ministero sopra il modo più acconcio di sostenere in Piemonte un'arte nobilissima che è scuola di alti sensi ed argomento di pubblica moralità.

Già dal 1820. i Principi Sabaudi, avendo in mira di promuovere col Teatro drammatico l'istruzione popolare e di innalzare la scena Italiana a quel grado di lustro e di decoro, che le si conviene, istituivano una Reale Compagnia, che soddisface lungo tempo alla pubblica aspettazione, e tenne deguamente il primato Italiano nella drammatica palestra.

Nella Legislatura del 1882.

coll' intento di opportune economie, sperando
che la concorrenza degli Appaltatori e la
emulazione degli artisti bastar potessero a con-
servare e promuovere il Teatro drammatico,
la Camera Stabilitiva che dovette cessare la
protezione sino a quel giorno accreditata, nella
fiducia che il genio patrio e l'industria
nazionale avrebbero felicemente compiute le
parti del Governo.

Questa fiducia, malgrado alcuni lode-
voli sforzi, tornava senza effetto. Il numero
dei valenti artisti andò di giorno in giorno
diminuendo; le loro esigenze e i loro onorari
si raddoppiarono; i mezzi degli Appaltatori non
furono quindi più sufficienti per formare
elette Compagnie, e sul Teatro non si vede
ormai più che qualche buon attore circondato
da mediocri compagni; cosicchè il Teatro Italia-
no è ridotto a sostenere a stento la concorren-
za sulle patrie scene del Teatro francese,
quantunque di non primi attori composto e
non corredato di eletto repertorio.

Gli attori stessi privi di Teatro per

esporre le loro opere, privi di incoraggiamento per dedicarsi alla drammatica letteratura, si ritirano anzi tempo dalle difficili prove e lasciano vuoto l'onorato aringo.

In questa condizione di cose il Governo, che ha mandato di proteggere le patrie arti, non poteva a meno di accogliere favorevolmente le manifestazioni che ebbero luogo nella Camera, e dimostrarsi sollecito a stender un' altra volta la mano all' arte drammatica per impedirne la decadenza e ritornarla all' antico splendore.

Con questo proposito Egli viene a chiedervi il credito di un' annua somma sufficiente a porre le prime basi di una istituzione che tornerà ad onore del Piemonte, e quale Direzione finanziaria lo possono permettere.

La proposta di Legge che vi si presenta è troppo importante, perchè, malgrado l' indeterminatezza legislativa, non si spera che voi abbiate ad accoglierla e sanzionarla.

Progetto di Legge

Vittorio Emanuele II.

ecc. ecc.

Articolo Primo.

A cominciare dall'esercizio 1889. una somma di 80,000. Lire sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'Interno, da impiegarsi a beneficio del Teatro Italiano, ed a incoraggiamento degli autori che nelle loro opere Teatrali onorano l'Italia.

Articolo Secondo

Parte di questa somma verrà destinata e sussidiata una Compagnia Drammatica scelta tra i più distinti artisti.

Articolo Terzo

Presso il Ministero dell'Interno verrà istituita una Commissione Superiore dei Teatri Drammatici, composta di un Presidente e di sei membri.

A questa Commissione sarà affidata la composizione e la superiore direzione della Compagnia Drammatica.

Articolo Quarto.

Un Decreto Reale da emanarsi sulla proposta del Ministro dell'Interno, scolta la Commissione Superiore dei Teatri Drammatici, stabilirà il modo a seguirsi per l'impiego del fondo, di cui all'art. 1., come le basi, sulle quali la Compagnia Drammatica sarà costituita.